

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, ROMEI, JERVOLINO RUSO Rosa, VALIANTE, BOMBARDIERI, VERNASCHI, FALLUCCHI, MEZZAPESA, NEPI, GIACOMETTI, SCHIANO, BUSSETI, SANTALCO, RIGGIO, FORNI, AMADEO, TRIGLIA e CODAZZI Alessandra

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1980

Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla radio ed alla televisione in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per causa di servizio, dei sordomuti, dei grandi invalidi del lavoro, dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione ripristina alcuni benefici già previsti, fino al 1974, per talune categorie protette; estende, nel contempo, tali benefici ad altre categorie benemerite (ciechi, sordomuti, grandi invalidi del lavoro ed invalidi civili totali), offrendo la copertura legislativa ad una propensione già espressa nel passato dall'Ente radiofonico di Stato per talune categorie, propensione che non aveva potuto trovare concreta applicazione per l'interpretazione rigida e restrittiva delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

A nessuno sfuggirà il valore sociale della proposta, che viene incontro ad esigenze

di gruppi sfortunati di cittadini, per alcuni dei quali l'imposizione dell'obbligo del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo (vedi i sordomuti ed i ciechi) appare addirittura non rispondente all'effettiva capacità di utenza dei servizi prodotti.

L'esonero dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo non è generalizzato, ma riservato solo a coloro che, a titolo diverso, sono portatori del più alto grado di invalidità; si propone, infatti, tale esonero soltanto per i mutilati ed invalidi di guerra o di servizio della prima categoria di pensione, per i grandi invalidi del lavoro, per gli invalidi civili totali e, infine, per i ciechi assoluti ed i sordomuti.

Il disegno di legge richiede, tuttavia, che l'esonero abbia luogo con tutte le garanzie

necessarie; lo stesso, infatti, può essere concesso solo ai titolari di abbonamento, la cui invalidità sia accertata con attestazione delle associazioni nazionali di categoria che sono abilitate per legge ad esercitare la tutela, la rappresentanza, la promozione e protezione sociale degli invalidi.

Vi è da aggiungere, infine, che l'esonero dal pagamento del canone di abbonamento non si estende all'obbligo di versamento

della tassa di concessione governativa prevista dalla legislazione vigente.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione rappresenta un atto di sensibilità del Parlamento per categorie sventurate della nostra società, verso le quali la classe politica è stata sempre attenta a parole, ma poche volte nei fatti. Questi motivi spingono a chiedere una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per causa di servizio ascritti alla prima categoria di pensione, i sordomuti, i grandi invalidi del lavoro, i ciechi assoluti e gli invalidi civili totali, titolari di abbonamento alle radioaudizioni e alle diffusionsi televisive, sono esonerati dal pagamento del relativo canone.

La concessione dell'esonero dal pagamento del canone di abbonamento è subordinata alla presentazione della attestazione di invalidità da rilasciarsi rispettivamente dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, dall'Ente nazionale sordomuti, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi per lavoro, dall'Unione italiana ciechi e dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, che esercitano la tutela, rappresentanza e protezione delle categorie in base al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.